

*W. B.*

Con sentenza n° 969 del 2 aprile - 11 luglio 1951 la Corte di Cassazione - Sezione 2^a Penale - ha rigettato il ricorso dell'impiegato in parola avverso la sentenza 13 luglio 1949 della Corte di Appello di Roma, che condannava il medesimo a due anni di reclusione "per maltrattamenti alla moglie e per concubinato".

A seguito di detta sentenza, è stata sospesa la corresponsione dell'assegno alimentare alla famiglia del Wardi.

Posto quanto sopra, è necessario che, ai sensi del su citato articolo 34 del vigente contratto collettivo di lavoro, la posizione del predetto dipendente venga esaminata sotto il profilo disciplinare. Al riguardo, il Direttore generale fa rilevare che, in casi analoghi, si è preventivamente sentita la Commissione di disciplina.

Propone pertanto il licenziamento in bronco del Wardi, ai sensi degli artt. 32 e 35 del vigente contratto collettivo di lavoro.

Il Consiglio, su conforme avviso favorevole espresso dal Comitato permanente nella seduta del 30 ottobre u.s., approva.